

N°12 Reg. II^ Area

Del 26.03.2024



N° 85 Reg./GENERALE

Del 26/03/ 2024

**COMUNE di CETRARO**

(Prov. di Cosenza)

Via Luigi De Seta, n.55 - 87022 [www.comune.cetraro.cs.it](http://www.comune.cetraro.cs.it)

tel. 0982 – 978233

-----oOo-----

AREA II^

**UFFICIO  
CONTENZIOSO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**OGGETTO:** Nomina avvocato Pierpaolo Guardia in sostituzione dell'avv. Francesca Storino – **VERTENZA:** Comune di Cetraro c/Banca Farmafactoring S.p.a – **IMPEGNO DI SPESA** determina n°27/2023

In data odierna, presso la sede Comunale il sottoscritto avv. Cinzia Guaglianone nella qualità di  
**Responsabile della II^ Area** in virtù di decreto sindacale n°22 del 22.11.2020

Visto l'art.183, 9° comma del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii..

Visto Il vigente Regolamento di Contabilità



**AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

Il presente atto è stato Pubblicato sul Sito di questo Comune nella sezione amministrazione trasparente il 04.03.2024-I.D.:  
4224 n. 2023000060, ai sensi dell'art.18 D.L. n°84 del 22 giugno convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n°134

## IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA/UFFICIO CONTENZIO

**VISTA** la **D.G.C. n. 50 del 12.05.2021** con la quale l'Amministrazione comunale ha inteso costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale civile di Paola, intentato da Banca Farmafactoring SPA c/ il Comune di Cetraro, che con Atto di citazione chiedeva il pagamento di una serie di crediti dei quali Banca Farmafactoring è divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto ad opera di diverse società di fornitura di energia elettrica;

**VISTA** la **determina dirigenziale n°295 del 22.11.2021** avente ad oggetto: "Conferimento incarico legale all'avv. Francesca Storino per la costituzione dell'Ente dinanzi al Tribunale Civile di Paola, vertenza: Banca Farmafactoring S.p.A c/Comune di Cetraro, giusta proposta **D.G.C N°50 del 12.05.2021 – IMPEGNO DI SPESA**";

**VISTA** la **determina dirigenziale n. 27 del 08.02.2023**, avente ad oggetto: "Conferma incarico legale all'avv. Francesca Storino per la rappresentanza e difesa dell'Ente dinanzi al Tribunale civile di Paola vertenza: Banca Farmafactoring S.p.A c/Comune di Cetraro – Fase istruttoria e decisionale – Impegno di spesa";

**CONSIDERATO** che, l'avv. Storino con nota del **16.02.2024** ha comunicato che in data 15 gennaio 2024 è stata sospesa dall'esercizio della professione ai sensi dell'art. 20, comma 2, legge n. 247/2012 per ricoprire incarico presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, e che, pertanto, nella causa civile sopra citata, nella quale rappresenta e difende il Comune di Cetraro, sarà necessario provvedere alla nomina di altro difensore;

**PRESO ATTO** che con la medesima nota il prefato avvocato comunica che la vertenza è in fase istruttoria ed in attesa dell'invio della bozza della consulenza da parte del nominato CTU alle parti, per cui necessita attivarsi per la sua sostituzione;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito al fine di garantire la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Cetraro;

**RITENUTO** necessario provvedere con il presente provvedimento alla nomina di altro legale di fiducia dell'Ente in rappresentanza e difesa dello stesso, individuato nella persona dell'avv. Pierpaolo Guardia che vanta competenze specifiche in materia;

**Considerato** che, lo stesso avvocato Storino consiglia di affidare la vertenza all'avv. Pierpaolo Guardia suo collega di studio, senza aggravio di spese e compensi già impegnati, con la determina **n. 27/2023**, che la stessa cede al prefato avvocato Guardia, per cui non necessita assunzione di ulteriore impegno di spesa;

**RITENUTO**, pertanto, necessario pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sez. "Amministrazione Trasparente – Consulenti e Collaboratori, con i contenuti di cui all'art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;

**VISTO** il T.U.E.L. adottato con D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e ss.mm. e ii.;

## DETERMINA

Per la causale di cui in premessa:

- di nominare, come nomina, l'avvocato Pierpaolo Guardia (GRDPPL76L27G317P) con studio in Fuscaldo, difensore e rappresentante di fiducia del Comune di Cetraro per il giudizio: Farmafactoring S.p.A c/Comune, dinanzi al Tribunale Civile di Paola, in sostituzione dell'avv. Francesca Storino, che ha rinunciato al mandato per incompatibilità;
- di dare atto che per tale giudizio non necessita assunzione di impegno di spesa, poiché la somma per il compenso professionale impegnata in favore dell'avv. Storino, per la seconda fase dello stesso con determinazione n. 27 del 08.02.2023, è stata ceduta dalla stessa in favore di altro legale di fiducia, che è stato individuato nella persona dell'avv. Pierpaolo Guardia;
- di approvare lo schema di convenzione per gli incarichi legali, che si allega al presente atto;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'ufficio di segreteria per l'inserimento nel registro generale di raccolta delle determinazioni e per la successiva pubblicazione all'Albo pretorio on-line;
- di dare atto che il provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Roberto Guaglianone)

IL RESPONSABILE

II^ AREA AFFARI LEGALI  
(avv. Cinzia Guaglianone)

“Ai sensi dell’art. 3, c4, della Legge 07.08.1990, n°241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni della data di pubblicazione”;



**COMUNE di CETRARO (Provincia di Cosenza) - Via Luigi De Seta, n.55**  
**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella qualità di Dirigente p.t. del Settore \_\_\_\_\_, giusto Decreto Sindacale \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e della Determinazione dirigenziale di impegno spesa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in nome e per conto dell'Ente

**CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE**

all'Avv. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_, perché si costituisca in giudizio innanzi al \_\_\_\_\_ al fine della difesa del \_\_\_\_\_.

L'Avvocato nominato dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno e integrale rispetto delle norme contrattuali previste dalla convenzione comunale, di seguito elencate.

- 1) L'incarico concerne la rappresentanza e difesa del \_\_\_\_\_ nel giudizio pendente innanzi al \_\_\_\_\_ al fine della costituzione in giudizio nel procedimento \_\_\_\_\_.
- 2) La nomina comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni altra assistenza di carattere legale in merito all'incarico conferito. L'Amministrazione potrà richiedere all'avvocato nominato pareri tecnici in ordine all'opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, nonché su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che la medesima dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri diritti. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare preventivamente a quest'ultima ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi e a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa esecuzione alle pronunce giurisdizionali, impegnandosi a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine ai principali adempimenti processuali posti in essere, avendo cura di rimettere all'Amministrazione la copia degli atti più significativi prodotti in giudizio.
- 3) La facoltà di transigere spetta all'Amministrazione, incombendo in capo al professionista incaricato il solo obbligo di prospettare all'Ente le soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione.
- 4) La responsabilità della gestione del giudizio, del rapporto professionale con eventuali domiciliatari e degli oneri connessi alla gestione della difesa, rimangono ad esclusivo carico del professionista che sottoscrive la presente convenzione.
- 5) L'avvocato incaricato dichiara formalmente di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, con la controparte sopra indicata; dichiara, altresì, che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto della presente convenzione per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

## 6) QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso per l'attività professionale di cui al presente incarico è stato statuito con determinazione dirigenziale di impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sulla scorta del preventivo trasmesso dall'avv. \_\_\_\_\_ a mezzo \_\_\_\_\_, acquisito al protocollo dell'Ente in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ e ritenuto congruo e adeguato in relazione all'importanza dell'attività svolta, sia con riferimento al richiamo ai parametri tabellari sia all'indicazione delle fasi di giudizio.

Il compenso complessivo per diritti, onorari e spese di giudizio è di € \_\_\_\_\_, oltre, € \_\_\_\_\_ per spese generali ex art. 13, € \_\_\_\_\_ per CPA ed € \_\_\_\_\_ per IVA, per un totale complessivo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Il tutto salvo applicazione dell'art. 8 della presente convenzione e salvo rimborso degli esborsi e spese non imponibili anticipati e idoneamente documentati dal Professionista. Relativamente al rimborso degli esborsi e delle spese non imponibili, l'Avvocato incaricato dovrà preventivamente ottenere autorizzazione da parte dell'Ente nel caso in cui si rendesse necessario sostenere costi di importo elevato e comunque non connessi alle ordinarie attività di notifica degli atti o di estrazione di copie di atti.

Le parti prendono atto che la quantificazione del compenso e dei costi presuntivi, così come sopra esposta, è stata determinata sulla base del preventivo fornito dall'Avv. \_\_\_\_\_ a mezzo \_\_\_\_\_ acquisita al protocollo dell'Ente in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, da intendersi in questa sede per interamente richiamato e trascritto.

- 7) Per il sostegno alle spese afferenti alla controversia in corso, l'Amministrazione potrà eventualmente corrispondere, in seguito alla sottoscrizione della presente convenzione, a titolo di acconto, la somma richiesta dal legale e ritenuta congrua dall'Ente in relazione al valore della causa, a presentazione di regolare fattura, che sarà scomputata all'atto della definitiva liquidazione; tale acconto potrà essere riferito all'attività di studio della controversia e alla fase introduttiva e spese iscrizione della causa.
- 8) L'avvocato incaricato presenterà la parcella delle proprie competenze professionali redatta secondo i criteri e le pattuizioni innanzi indicate, entro 60 giorni dal deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce il presente incarico. L'impegno di spesa è quello assunto con la determinazione di impegno, salvo casi straordinari ed imprevedibili che, dovranno essere concordati ed autorizzati preventivamente. Comunque, dovrà comunicare per tempo se sussistono i presupposti per l'adeguamento dell'impegno di spesa, secondo i criteri e le pattuizioni innanzi indicate. Qualora la parcella dovesse risultare superiore alla spesa impegnata con la deliberazione di conferimento dell'incarico, secondo i criteri e le pattuizioni innanzi indicate, l'Amministrazione provvederà ad integrare l'impegno di spesa, attivandosi secondo le procedure previste dalle vigenti leggi che regolano l'ordinamento contabile degli Enti Locali. Il Cliente è tenuto a corrispondere all'Avvocato l'importo risultante dai preavvisi di parcella emessi dal professionista indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte. In caso di recesso, sia che esso provenga dall'Amministrazione Comunale, sia che esso provenga dall'Avvocato incaricato, ai sensi dell'art. 2237 c.c., rimane da parte del Cliente l'obbligo di corrispondere al Professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per la sola attività effettivamente svolta fino al momento dell'esercizio del diritto di recesso, dell'evento estintivo o dell'emissione del provvedimento giurisdizionale, e conformemente al DM n. 55/2014 e secondo i minimi tariffari.
- 9) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'Avvocato la documentazione in proprio possesso rilevante per la definizione della controversia. Il professionista riceverà copia

conforme degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquistato l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

10) L'Avvocato incaricato si impegna al rispetto del segreto di ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico, che con la presente è conferito e accettato.

11) Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, e succ. mod. e i.

\_\_\_\_\_, li

Avv.

Il Dirigente p.t. del Settore \_\_\_\_\_  
Dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Oggetto:** Nomina avvocato Pierpaolo Guardia in sostituzione dell'avv. Francesca Storino –  
**VERTENZA:** Comune di Cetraro c/Banca Farmafactoring S.p.a – **IMPEGNO DI SPESA**  
determina n°27/2023

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

PARERE FAVOREVOLE  
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni  
Data 26.03.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
-(Avv. Cinzia Guaglianone)-

**VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Vista la determinazione del Responsabile della 2^ Area, n°12 del 26.03.2024.  
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE  
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni  
Data 26.03.2024




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
-(dott.ssa Gabriella Scavella)-

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Intervento/Capitolo	UEB 118/Cod.	Importo	Esercizio

Data 26.03.2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
-(dott.ssa Gabriella Scavella)-

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.